



19896/2015  
**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Assicurazione  
RCA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 10044/2012

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 19896

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 0.1.

Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO - Presidente -

Ud. 16/06/2015

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -

PU

Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere -

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*mu*

sul ricorso 10044-2012 proposto da:

RACITI SANTO RCTSNT54C04A028E, RACITI MARIKA,  
domiciliati ex lege presso la CANCELLERIA DELLA CORTE  
DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato  
FRANCESCO GIUSEPPE CARUSO giusta procura speciale in  
calce al ricorso;

- *ricorrenti* -

2015

1480

*contro*

FONDIARIA SAI SPA n.q. di impresa designata dal  
F.G.V.S. in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato  
MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la rappresenta e  
difende giusta procura speciale a margine del  
controricorso;

- *controricorrente* -

*nonchè contro*

GRASSO ANDREA, GRASSO SEBASTIANO;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1248/2011 della CORTE  
D'APPELLO di CATANIA, depositata il 11/10/2011,  
R.G.N. 1132/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. MARCO  
ROSSETTI;

udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;

*m*



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il 31.10.2000 ad Acireale si verificò un sinistro stradale che coinvolse il motociclo condotto da Marika Raciti (minorenne) e di proprietà di Santo Raciti, ed il ciclomotore condotto da Andrea Grasso e di proprietà di Sebastiano Grasso.

Marika Raciti patì lesioni personali in conseguenza del sinistro.

2. Nel 2001 Marika Raciti e Santo Raciti convennero dinanzi al Tribunale di Catania Andrea Grasso, Sebastiano Grasso e la SAI s.p.a., quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, assumendo che il responsabile al momento del sinistro era privo di assicurazione.

3. Con sentenza 18.6.2007 n. 183 il Tribunale di Catania rigettò la domanda, sul presupposto che *"non fosse provata la responsabilità esclusiva dei convenuti"*.

La sentenza venne appellata da Marika e Santo Raciti.

4. Con sentenza 11.10.2011 n. 1248 la Corte d'appello di Catania:

- accolse la domanda nei confronti dei convenuti Andrea e Sebastiano Grasso;
- rigettò la domanda nei confronti della SAI, ritenendo mancante la prova che il veicolo investitore non fosse assicurato.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Marika e Santo Raciti, con ricorso fondato su quattro motivi.

Ha resistito la Fondiaria-SAI - successore della SAI s.p.a. - con controricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso (formalmente qualificato "vizio di motivazione", ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.), i ricorrenti nella sostanza deducono che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non provato che il veicolo del responsabile fosse privo di copertura assicurativa. L'errore sarebbe consistito nel non tenere conto che la SAI non aveva mai

*M*



validamente contestato la circostanza della scopertura assicurativa del responsabile.

1.2. Prima di esaminare il merito del motivo deve rilevarsi che i ricorrenti, pur formalmente qualificando la loro doglianza come un "vizio di motivazione", ex art. 360, n. 5, c.p.c., in sostanza prospettano due censure: sia un vizio di motivazione, sia un tipico *error in procedendo*, rientrante tra i vizi di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c.: ovvero l'aver accolto un'eccezione ("non vi è prova che il responsabile non fosse assicurato") non ritualmente formulata.

Questo errore tuttavia non rende inammissibile il ricorso.

Infatti nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. "vizio di sussunzione" (e cioè erri nell'inquadrare, in una delle cinque categorie previste dall'art. 360 c.p.c., l'errore commesso dal giudice di merito), questa Corte ha stabilito che il ricorso non possa per questa sola ragione essere dichiarato inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l'errore di cui si duole. Depongono in tal senso sia il generale principio di validità degli atti processuali idonei al conseguimento dello scopo (art. 156 c.p.c.); sia il generale principio *jura novit curia*, in virtù del quale è compito del giudice individuare la norma applicabile alla fattispecie (anche processuale), a nulla rilevando l'eventuale erronea indicazione compiuta dalla parte; sia, soprattutto, i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali - componendo i precedenti contrasti - hanno stabilito che l'erronea indicazione del motivo di ricorso resta ininfluenza, quando la motivazione del ricorso contenga comunque un "inequivoco riferimento" al vizio di cui la parte intende effettivamente dolersi (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

Nel caso di specie, nonostante l'erronea intitolazione del primo motivo di ricorso, l'illustrazione di esso non lascia adito a dubbi circa l'effettivo contenuto della doglianza: dunque il suddetto errore è privo di conseguenze.

1.3. Nel merito, il motivo è fondato con riferimento a tutti e due i profili di censura prospettati dai ricorrenti.



Già molto tempo prima della riforma dell'art. 115 c.p.c., che ha formalmente introdotto nel nostro ordinamento il principio di "non contestazione" (secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita), questa Corte era pervenuta per via interpretativa all'affermazione di analogo principio: dapprima con riferimento al rito del lavoro (Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789; Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004, Rv. 574223), quindi con riferimento al rito ordinario (*ex multis*, Sez. 3, Sentenza n. 2299 del 06/02/2004, Rv. 569937; Sez. 1, Sentenza n. 6936 del 08/04/2004, Rv. 571977; Sez. 3, Sentenza n. 5356 del 05/03/2009, Rv. 606956; Sez. 1, Sentenza n. 25516 del 16/12/2010, Rv. 615029; Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 18/05/2011, Rv. 618044; Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012, Rv. 621652 ; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20870 del 11/09/2013, Rv. 627761).

Questo principio, prima che fosse riformato l'art. 115 c.p.c., veniva fondato sulla lettera dell'art. 167 c.p.c.: tale previsione infatti impone al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda: e da tale regola si trasse la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione d'una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.

1.4. Ovvio corollario dell'onere di contestazione è che la contestazione sia chiara e specifica.

La contestazione, infatti, serve a mettere l'attore prima, ed il giudice poi, in condizione di sapere quali siano i fatti controversi (che quindi dovranno essere provati), e quali invece incontrovertibili, come tali esclusi dal *thema probandum*.

Se, invece, fosse sufficiente una contestazione generica e di stile per costringere l'attore a provare tutti i fatti costitutivi della domanda, si finirebbe per negare in pratica la regola che viene ammessa in teoria: e cioè l'onere di contestazione tempestiva (sono parole di Sez. 3, Sentenza n.



10860 del 18/05/2011, Rv. 618044; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 6094 del 26/03/2015, Rv. 634888, in motivazione; Sez. 3, Sentenza n. 13079 del 21/05/2008, Rv. 603161).

1.5. Nel presente giudizio la Corte d'appello di Catania ha ritenuto che la SAI avesse eccepito *"con assoluta chiarezza il difetto della propria legittimazione passiva"*, e tanto si doveva desumere sia dalla comparsa di costituzione e risposta, sia dalla comparsa conclusionale depositate in primo grado.

Questa statuizione della Corte d'appello è doppiamente erronea.

1.5.1. In primo luogo è erronea perché l'onere di contestazione va assolto con la comparsa di costituzione e risposta, non certo con la comparsa conclusionale. Ciò è prescritto dall'art. 167 c.p.c. ed imposto, prima ancora, dal comune buon senso: la contestazione serve a delimitare il *thema probandum*, e tale delimitazione non può che avvenire prima che l'istruttoria abbia inizio. E' inconcepibile che prima si raccolgano le prove, e poi si stabilisca cosa debba essere provato.

1.5.2. In secondo luogo la statuizione della Corte d'appello è erronea perché dall'esame degli atti, che è consentito a questa Corte dalla natura del vizio denunciato, emerge che il modo in cui la SAI contestò la domanda nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado fu un perfetto esempio di ermetismo e genericità.

Si legge infatti a pag. 1 della suddetta comparsa: *"riscontriamo allo stato e preliminarmente l'assenza dei presupposti di legge per la vocatio del Fondo di garanzia, pertanto ci dichiariamo privi di legittimazione all'azione, per l'aver (sic) già comunicato con missiva agli atti di controparte ogni nostra riserva"*.

Dopo queste generiche affermazioni, la comparsa passa a discutere dell'ammontare del danno, per poi concludere: *"piaccia al Tribunale adito preliminarmente dare atto dell'assenza dei presupposti di legge per la vocatio del fondo di garanzia e della SAI per esso"*.



Quello appena trascritto non è che un simulacro di contestazione.

La SAI ha preteso infatti di difendersi negando "l'assenza dei presupposti di legge" per la propria condanna.

Ma i "presupposti di legge" per la condanna dell'impresa designata, nel caso di sinistro causato da veicolo non assicurato, sono innumerevoli:

- ) che il veicolo sia stato immatricolato in Italia;
- ) che si tratti di veicolo soggetto all'obbligo di assicurazione;
- ) che il sinistro sia avvenuto su strada pubblica od a questa equiparata;
- ) che il sinistro sia avvenuto durante una fase di "circolazione" del veicolo;
- ) che il veicolo fosse sprovvisto di assicurazione;
- ) che il sinistro sia avvenuto nella Regione per la quale l'impresa convenuta è stata designata.

E l'elenco potrebbe continuare *ad libitum*, fino ad includere la giurisdizione del giudice italiano, l'applicabilità della legge italiana, l'estinzione dell'obbligazione risarcitoria per l'adempimento d'un terzo benefattore, e via fantasticando.

1.5.3. La Corte d'appello dunque, ritenendo validamente contestata la circostanza della scoperta assicurativa, ha da un lato violato l'art. 167 c.p.c., il quale impone che la contestazione sia specifica ed analitica; e dall'altro adottato una motivazione insufficiente, là dove non ha spiegato perché mai, al cospetto d'una ultragenerica negazione "dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda, dovesse ritenersi che la SAI avesse inteso negare - tra i mille potenziali fondamenti della domanda attorea - proprio quello dell'esistenza d'una valida copertura assicurativa.

*mu*

1.5.4. Il motivo va dunque accolto in applicazione del seguente principio di diritto:

***L'art. 167 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, anche prima della modifica dell'art. 115 c.p.c.. Ne consegue che quei fatti debbono darsi per ammessi, senza necessità di prova, quando il convenuto nella comparsa di costituzione e***



***risposta si limiti a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea.***

## **2. Il secondo motivo di ricorso.**

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c..

Si assume violato l'art. 2697 c.c..

Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 2697 c.c., perché avrebbero dovuto i convenuti provare di essere validamente assicurati; l'attore non poteva certo provare un fatto negativo.

2.2. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.

E' appena il caso di soggiungere, peraltro, come sia pacifico che è onere del danneggiato provare che il veicolo investitore sia privo di copertura assicurativa, e che l'onere della prova gravante su chi agisce o resiste in giudizio non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi (Sez. 3, Sentenza n. 14854 del 13/06/2013, Rv. 626686).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'm'.

## **3. Il terzo motivo di ricorso.**

3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c..

Si assume violato l'art. 112 c.p.c..

Espongono, al riguardo, che sulla inesistenza della copertura assicurativa in capo al responsabile si era formato il giudicato: infatti la SAI non propose appello incidentale per l'accoglimento della relativa eccezione in grado di appello.

3.2. Il motivo rasenta la temerarietà.

Il Tribunale infatti rigettò la domanda attorea ritenendo non provata la responsabilità dei convenuti, sicché la questione della copertura assicurativa rimase assorbita: e la SAI doveva solo riproporla ex art. 346



c.p.c., non certo proporre appello incidentale avverso un capo di sentenza inesistente.

#### **4. Il quarto motivo di ricorso.**

4.1. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 2729 c.c. e 115 c.p.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

Espongono, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere tardivamente prodotto, in appello, il rapporto della polizia municipale dal quale risultava la scoperta assicurativa. In realtà quel documento era producibile in appello.

4.2. Il motivo è manifestamente infondato, giusta la chiara previsione dell'art. 345 c.p.c..

#### **5. La decisione nel merito.**

5.1. L'accoglimento del primo motivo di ricorso non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Nessuna delle parti, infatti, ha impugnato le statuizioni della Corte d'appello in merito alla responsabilità nella causazione del sinistro, ed alla liquidazione del danno.

Pertanto, una volta rilevato che l'allegazione di scoperta assicurativa non fu validamente contestata dalla Fondiaria-SAI e deve quindi darsi per ammessa, non resta che condannare quest'ultima, in solido con Andrea e Sebastiano Grasso, al pagamento in favore di Marika Raciti e Santo Raciti degli importi liquidati dalla Corte d'appello, con gli accessori ivi previsti.

Non è luogo a provvedere sulla domanda di regresso formulata dalla SAI s.p.a. nei confronti dei responsabili civili Andrea Grasso e Sebastiano Grasso, in quanto non riproposta con l'atto d'appello (nemmeno in via subordinata), e quindi da ritenersi abbandonata ai sensi dell'art. 346 c.p.c..

#### **6. Le spese.**



Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della soccombente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c..

Le spese del giudizio dei gradi precedenti di merito vanno poste a carico della soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

Poiché la Corte d'appello ha già condannato Andrea e Sebastiano Grasso alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore degli odierni ricorrenti, la condanna della Fondiaria-SAI alle spese dei gradi di merito deve avvenire nella medesima misura, ed in solido con gli altri convenuti. Va da sé che, trattandosi di obbligazione solidale, l'eventuale avvenuto adempimento, da parte dei responsabili civili, dell'obbligo di rifusione agli attori delle spese di lite, avrà effetto liberatorio nei confronti della Fondiaria-SAI.

**P.q.m.**

la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:

-) accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Fondiaria-SAI s.p.a., in solido con Andrea Grasso e Sebastiano Grasso, al pagamento in favore di Marika Raciti e Santo Raciti delle somme rispettivamente liquidate dalla Corte d'appello di Catania come indicate a p. 19 della sentenza impugnata, e con gli accessori ivi previsti;

-) condanna la Fondiaria-SAI s.p.a. alla rifusione in favore di Marika Raciti e Santo Raciti, in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 3.635, di cui 700 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

-) condanna la Fondiaria-SAI s.p.a., in solido con Andrea Grasso e Sebastiano Grasso, alla rifusione in favore di Marika Raciti e Santo Raciti, in solido, delle spese dei due gradi del giudizio di merito, come liquidate a p. 19 della sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 16 giugno 2015.

Il consigliere estensore

(Marco Rossetti)

Il Funzionario Giudiziario

Innocenzo BATTISTA

Pagina 10

Il Presidente

(Libertino Alberto Russo)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

GGI 6 OTT 2015

Il Funzionario Giudiziario

Innocenzo BATTISTA